



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 46

SEZIONE
N° 46
REG.GENERALE
N° 8810/2015
UDIENZA DEL
27/05/2016 ore 09:30

riunita con l'intervento del Signor:

<input type="checkbox"/>	CELLETTI	SANDRO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	BENEDETTI	GIULIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	CHIAMETTI	GUIDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N°
6074/46/16

PRONUNCIATA IL:
27/5/16

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
8/7/16

Il Segretario
Godi

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 8810/2015
depositato il 04/12/2015

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 068802015000 [redacted]
RADIODIFFUSIONI 2010
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 068802015000 [redacted]
RADIODIFFUSIONI 2011
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 068802015000 [redacted]
RADIODIFFUSIONI 2012
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 068802015000 [redacted]
RADIODIFFUSIONI 2013

contro:
AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.

proposto dal ricorrente:

[redacted]
VIA S. ANTONIO 27 20122 MILANO MI

difeso da:

FOLIGNO AVV. EMANUELA
V.LE REGINA MARGHERITA 30 20100 MILANO MI

[Handwritten mark]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Con tempestivo ricorso a questa CTP, [redacted] di professione avvocato ma rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Foligno del Foro di Milano, impugnava la **comunicazione preventiva di fermo amministrativo** del veicolo di sua proprietà [redacted] (targato [redacted] notificatagli da Equitalia Nord s.p.a con la causale del mancato pagamento di n. 4 cartelle del canone radiotelevisivo.

Evidenziava al riguardo:

--che il ricorso faceva seguito a due istanze di annullamento, da lui inutilmente prodotte per via telematica (la prima l'1-10-2015 e la seconda l'11-10-2015) all'Agente della riscossione;

--che il fermo dell'automezzo era illegittimo per palese violazione dell'art. 86, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 come novellato dal d.l. n. 69/2013, in quanto riguardante un bene strumentale ed indispensabile all'esercizio della sua professione di avvocato, regolarmente iscritto all'Ordine di Milano, nonché di Vice Procuratore Onorario in servizio alla Procura della Repubblica di Lodi, con consequenziale necessità di spostarsi tra varie sedi giudiziarie della Regione.

Chiedeva, pertanto:

--in via preliminare la sospensione dell'atto impugnato;

--nel merito, declaratoria di illegittimità della comunicazione preventiva;

--vittoria di spese, con condanna di controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..

1.2. Con **ordinanza** 4-3-2016, questa Commissione, preso atto della documentazione prodotta alla difesa del ricorrente a dimostrazione dell'avvenuto fermo amministrativo dell'autoveicolo, disponeva la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1. E' preliminare alla decisione l'osservazione in ordine alla sussistenza o meno della giurisdizione del Giudice tributario, del resto

già affermativamente risolta da questa Commissione in sede di sospensiva dell'atto impugnato.

Orbene, poiché il contestato preavviso di fermo riguarda l'asserito mancato pagamento di cartelle del canone radiotelevisivo, ossia un corrispettivo che, nel corso degli anni, ha assunto natura di entrata tributaria siccome non commisurato alla possibilità effettiva di usufruire del servizio ma dovuto sul presupposto della sua riconducibilità ad una manifestazione di capacità contributiva (cfr. **Trib. Bari, 14-12-2010**), non sembra che si possa dubitare della appartenenza della controversia alla giurisdizione tributaria, secondo l'ampia latitudine di questa risultante dal testo dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992.

Ciò posto, nel caso che ci occupa occorre precisare:

--che, in base alla giurisprudenza di legittimità, il preavviso di fermo amministrativo è atto autonomamente impugnabile;

--che contro di esso, ove gli atti impositivi presupposti (cartelle di pagamento) siano diventati definitivi, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso medesimo e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti (cfr. **Cass. civ., Sez. VI - 5, 15-1-2014, n. 701**).

In ordine alla legittimità del preavviso, non si può qui prescindere dal testo del comma 2 dell'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, che esclude in capo all'Agente della riscossione il potere di sottoporre a fermo il bene mobile registrato che risulti <<*strumentale all'attività di impresa o della professione*>> del debitore.

Detta strumentalità appare, nella fattispecie, del tutto evidente, avendo il ricorrente documentalmente dimostrato che svolge la professione legale a Milano e, per di più, è V.P.O. nella Procura della Repubblica presso il Tribunale ██████████, sicché ha necessità di muoversi in un ambito spaziale (province di Milano ██████████) in cui l'uso dell'autovettura si dimostra indispensabile.

In osservanza alla clausola del menzionato comma 2 dell'art. 86 delle disposizioni in materia di riscossione, Equitalia non avrebbe dovuto emettere il preavviso di fermo amministrativo nei confronti dell'automezzo del ricorrente; ed averlo emesso configura un vizio proprio del procedimento, censurabile in questa sede.

Il ricorso va quindi accolto, con declaratoria di illegittimità e annullamento del preavviso.

2.2. Le spese di lite possono essere compensate, dal momento che la mancata resistenza di Equitalia nella fase processuale esclude la configurabilità di una sua responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..

P.Q.M.

Visti gli artt. 15 e 36 d.lgs. n. 546/1992,

ACCOGLIE

Il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittima, annullandola, l'impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo del veicolo.

Spese compensate.

Milano, 27 maggio 2016

Il Presidente estensore
dott. Sandro Celletti

